

# TI\_GERICHTE 17.2019.125 vom 10. August 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-08-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2019.125](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2019.125)

FR: TI\_GERICHTE 17.2019.125 du 10 août 2020

IT: TI\_GERICHTE 17.2019.125 del 10 agosto 2020

## Regeste

Accoglimento dell'appello dell'imputato, proscioglimento dall'imputazione di ricettazione per un garagista che ha comprato un'auto sottratta: secondo le circostanze, gli è imputabile solo una negligenza, e non un dolo. Veicolo rivendicato da più parti

## Erwägungen

### E. 4

Vi è ricettazione quando l'autore acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio. La ricettazione è sanzionata dall'art. 160 CP con la pena detentiva sino a cinque anni o con la pena pecuniaria. a. Dal profilo oggettivo, l'autore del reato a monte della ricettazione deve essere un terzo; la cosa oggetto del reato può essere un bene mobile o immobile (il cui valore economico non è rilevante); sono esclusi i crediti in generale e il denaro scritturale in particolare (Stratenwerth/Jenny/ Bommer BT I § 20 N 4; Hurtado Pozo PS § 54 N 1557). La cosa deve, inoltre, essere stata ottenuta da una precedente infrazione patrimoniale. Il comportamento tipico che viene punito è l'acquisto, l'occultamento e l'aiuto alla negoziazione di una cosa proveniente da un reato (cfr. CARP 17.2016.34 c. 7). b. Dal profilo soggettivo, la ricettazione è un reato che presuppone l'intenzionalità. L'autore non deve soltanto compiere intenzionalmente l'atto di ricettazione ma deve anche essere consapevole dell'origine delittuosa dell'oggetto ricettato. Il dolo eventuale è, tuttavia, sufficiente. L'autore deve, dunque, avere almeno accettato l'eventualità che l'oggetto dell'atto di ricettazione provenga da un reato contro il patrimonio commesso da un terzo. Ciò è il caso quando le circostanze suggeriscono il sospetto di una sua provenienza delittuosa (STF 6B\_728/2010 c. 2.2; DTF 129 IV 230 c. 5.3.2; 119 IV 242 c. 2b), ad esempio, quando uno sconosciuto vende oggetti preziosi ad un prezzo particolarmente basso (STF 6B\_728/2010 c. 2; SJ 1982, pag. 177 e segg.) oppure quando si acquista un telefono cellulare ad un prezzo approssimativamente quattro volte inferiore a quello a nuovo senza chiedere né spiegazioni sui motivi di un prezzo così favorevole né nome e indirizzo al venditore (STF 6S.406/2003 c. 2). Chi agisce, invece, per negligenza, non commette reato (artt. 12 cpv. 1 e 160 CP).

### E. 5

In concreto, non vi è discussione sugli elementi oggettivi del reato di ricettazione che sono pacificamente dati, essendo la \_\_\_\_\_ acquistata dal ricorrente il provento di un reato patrimoniale commesso da un terzo (cfr. sentenze all. a verb. dib. di primo grado). Contestato è il presupposto soggettivo. In sintesi, secondo la tesi accusatoria, le circostanze in cui si è svolta la compravendita, il prezzo molto inferiore al valore dell'auto, la richiesta di pagamento a contanti e la qualità della documentazione ricevuta non potevano non essere valutati da AP 1 come indizianti della provenienza illecita della vettura. AP 1 sostiene,

invece, di non avere avuto alcun dubbio e che, tutt'al più, gli può essere rimproverata una negligenza. a. Giusta l'art. 12 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 c. 4; STF 6B\_691/2014 c. 2.2), che è dato laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce prendendo in considerazione e accettandolo (pur senza desiderarlo) l'evento nel caso in esso cui si realizzi (DTF 137 IV 1 c. 4.2.3; 135 IV 152 c. 2.3.2). Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP). Se, per un'imprevidenza colpevole, l'autore agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi, vi è negligenza cosciente, e non dolo. Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato poiché, in entrambi i casi, l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B\_662/2011 c. 4.1; 6B\_621/2010 c. 5.2). La conclusione per cui l'autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 c. 8.4; STF 6B\_621/2010 c. 5.2). La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 c. 4.1; 133 IV 9 c. 4.1). La probabilità della realizzazione dell'evento deve essere di un grado elevato perché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 c. 4.2.5; STF 6B\_519/2007 c. 3.1) e, nel dubbio, va ritenuta solo una negligenza, poiché, essendo una questione di fatto, trova applicazione il principio in dubio pro reo (DTF 128 I 177 c. 2.2; art. 10 cpv. 3 CPP). Altri elementi rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 135 IV 12 c. 2.3.3; 133 IV 1 c. 4.6). b. Per l'accusa, AP 1 sapeva o doveva presumere che la \_\_\_\_\_ era provento di reato poiché: - il prezzo è stato pagato a contanti; - la consegna della vettura è avvenuta presso il \_\_\_\_\_ e non, come normalmente, presso il rivenditore; - il veicolo è stato venduto per fr. 16'400.-, mentre la valutazione EuroTax comprensiva di IVA era di fr. 36'044.- (tanto che l'ufficio doganale aveva contestato l'importo della fattura in quanto troppo basso); - la documentazione "appariva chiaramente falsa"; - egli non conosceva né il venditore né la provenienza del veicolo. b.1. La tesi accusatoria è suggestiva soltanto in apparenza per i seguenti motivi: - non è vero che la documentazione consegnata a AP 1 fosse "chiaramente falsa": ci fosse stata questa "manifesta falsità", gli ispettori doganali non avrebbero effettuato lo sdoganamento della vettura. Mal si vede come si possa pretendere da un rivenditore, per quanto d'esperienza, una capacità di individuare dei falsi superiore a quella di un funzionario doganale; - il pagamento a contanti non è, in sé, indiziante di un affare losco: in particolare, esso non è inusuale nella compravendita di auto usate; - la consegna del veicolo in un luogo diverso dal garage di \_\_\_\_\_ non è un elemento di sospetto: si trattava, in sostanza, di un incontro a metà strada; - il prezzo, seppur conveniente, non era ancora tale da indiziare la provenienza illecita del veicolo, a maggior ragione se si considera che il venditore diceva di aver bisogno di immediata liquidità poiché aveva "Equitalia alle calcagna": la circostanza, cioè la necessità di trovare in fretta un acquirente, giustificava un prezzo inferiore al valore di mercato. Peraltro, il fatto che AP 1 in dogana abbia protestato contro l'utilizzo della valutazione EuroTax per la pratica di sdoganamento (ottenendone

così una diminuzione il giorno seguente, da fr. 31'718.- a 30'000.-) indizia la sua buona fede: colui che sa (o sospetta fortemente) di stare sdoganando un veicolo rubato e munito di documenti falsi, non si metterebbe a discutere su un dettaglio (che gli farebbe risparmiare un importo irrisorio sulla tassa) mettendo, così, a rischio il buon esito dell'operazione; - alla non conoscenza del venditore e della provenienza del veicolo, AP 1 ha cercato di rimediare con la richiesta della documentazione di cui s'è detto, in particolare con la richiesta di avere un documento attestante la radiazione della vettura dal PRA italiano. Infine, va rilevato che l'ipotesi del dolo non si consolida nemmeno considerando il movente: non è, infatti, ragionevole ipotizzare che il titolare - da oltre 20 anni - di un garage si presterebbe a pagare oltre fr. 20'000.- (tutto compreso) per un veicolo che sa o sospetta essere sottratto, munito di documenti falsi (peraltro nemmeno perfettamente falsificati), accollandosi tutti i rischi dell'importazione in Svizzera, dell'immatricolazione, del collaudo e della rivendita, per guadagnare fr. 7'000.-. Tanto più che l'anno precedente aveva tratto il medesimo profitto dall'acquisto (e rivendita) di un'auto perfettamente in regola (all. a AI 814). In sintesi, a AP 1 può, tutt'al più, essere rimproverata una negligenza. Ma non un dolo, pur se solo eventuale. Dolo che, del resto, è chiaramente escluso se si considera il suo comportamento subito dopo l'acquisto. Quando per la \_\_\_\_\_ rifiuta di essere pagato tramite versamento bancario, AP 1 si insospettisce e fa fare delle ricerche, scoprendo così che la \_\_\_\_\_ è di una società di leasing. Rifiutato l'acquisto, fa fare le stesse ricerche anche per il veicolo già acquistato: quando scopre che anch'esso appartiene, in realtà, a una società di leasing, si reca in polizia portando tutta la documentazione, denunciando i venditori e fornendo i numeri di telefono in suo possesso. Se, al momento della compravendita, si fosse accomodato all'idea di stare acquistando un veicolo rubato, una volta ricevutane la conferma si sarebbe quantomeno accontentato dell'avvenuta operazione, che era ormai cosa fatta, posto che l'importazione in Svizzera - ovvero la fase probabilmente più rischiosa - era avvenuta senza problemi ed egli aveva già trovato un acquirente che aveva anche versato fr. 12'000.- di anticipo. O peggio, avrebbe cercato di comprare la \_\_\_\_\_ ad un prezzo inferiore, forte della sua origine illecita. Non si sarebbe certo recato in polizia a sporgere denuncia, come ha fatto, facendo sfumare la rivendita per la quale aveva già ricevuto un cospicuo acconto e sequestrare il veicolo per cui aveva appena pagato oltre fr. 20'000.-. b.2. In accoglimento dell'appello, dunque, AP 1 va prosciolto.

## **E. 6**

Giusta l'art. 267 cpv. 4 e 5 CPP, quando più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare e la situazione giuridica non è chiara, quanto in sequestro va attribuito a una di esse impartendo alle altre un termine per promuovere azione al foro civile. Soltanto se il termine scade inutilizzato, è possibile consegnare l'oggetto o il valore patrimoniale alla persona indicata nella decisione. Quando, invece, il termine è utilizzato, l'oggetto sarà consegnato a dipendenza della decisione del giudice civile. L'attribuzione (provvisoria) di quanto in sequestro va fatta ispirandosi alle regole del diritto civile: in primo luogo, entra, quindi, in considerazione l'attribuzione al possessore, che, in virtù dell'art. 930 CC, è presunto proprietario. Se tuttavia esistono chiare indicazioni contrarie, l'assegnazione deve avvenire a favore della persona maggiormente legittimata, effettuando unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto di civile. Con l'attribuzione provvisoria vengono, infatti, solo determinati i ruoli delle parti in un eventuale successivo processo civile, senza pregiudicare la decisione del relativo giudice (STF 1B\_298/2014 c. 3; 6B\_2/2012 c. 8.4; 1B\_270/2012 c. 2.2 e 4.3).

### **E. 6.1**

In concreto, sulla \_\_\_\_\_ avanzano pretese sia l'appellante che l'AP e la situazione giuridica non è sufficientemente chiara da permettere un'assegnazione definitiva: il fatto che la buona fede del ricorrente non sia stata smentita dal profilo penale, ancora non implica che la proprietà del veicolo gli spetti da quello civile, che ha regole proprie, segnatamente in caso di negligenza (cfr. in proposito, tra le altre, DTF 113 II 397). Pertanto, in applicazione dell'art. 267 cpv. 5 CPP: - all'AP viene assegnato un termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato di questo giudizio per inoltrare la causa civile di rivendicazione al foro competente; - la \_\_\_\_\_ viene dissequestrata e assegnata provvisoriamente a \_\_\_\_\_, ritenuto che la vettura le sarà consegnata soltanto a scadenza infruttuosa del termine di cui sopra. In caso di avvio, nel termine, della causa di rivendicazione, la vettura sarà consegnata all'avente diritto designato dal pretore.

### **E. 7**

A fronte del proscioglimento dell'appellante, la richiesta di risarcimento dell'AP deve essere respinta.

### **E. 8**

Visto l'esito del giudizio, le tasse e le spese di primo e secondo grado sono a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

### **E. 9**

All'imputato, che ne ha fatto richiesta, viene assegnata un'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 5'301.40 (cfr. CARP III).

### **E. 10**

Per il resto, le parti sono rinviate al competente foro civile. Per questi motivi, visti gli artt. 10, 76-84, 267, 352 e segg., 398 e segg., 406, 426 e segg. CPP, 12, 34, 42, 47 e segg., 70, 160 CP, e, sulle spese di giustizia e di patrocinio, l'art. 433 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è accolto. Di conseguenza, 1.1. AP 1 è prosciolto dall'imputazione di ricettazione di cui al DA n. 2940/2017 del 1. giugno 2017. 2. L'autovettura \_\_\_\_\_ (n. di telaio \_\_\_\_\_, reperto n. \_\_\_\_\_) viene dissequestrata e assegnata provvisoriamente a \_\_\_\_\_ SA, ritenuto che la vettura le sarà consegnata soltanto a scadenza infruttuosa del termine per l'inoltro della causa di rivendicazione. In caso di avvio, nel termine, della causa di rivendicazione, la vettura sarà consegnata all'avente diritto designato dal pretore. 2.1. A PC1 viene assegnato un termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio per inoltrare la causa civile di rivendicazione al foro competente. 3. La pretesa di risarcimento di PC1 è respinta. 4. Le parti sono rinviate al competente foro civile per ogni ulteriore pretesa. 5. Gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 950.-, sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP). 6. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - taxa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 1'000.00 - altri disborsi fr. 200.00 fr. 1'200.00 sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a AP 1 fr. 5'301.40 a titolo di indennità per spese di patrocinio (artt. 429 cpv. 1 lett. a e 436 CPP). 7. Intimazione a: 8. Comunicazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente \_\_\_\_\_ II segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricasazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.